

Cartelle nulle se l'Ufficio non risponde entro 220 giorni

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 30 Aprile 2024

La Cassazione conferma che, se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni alla contestazione di un debitore riguardo iscrizioni a ruolo, tali debiti vengono annullati di diritto. Questo principio del silenzio-assenso, consolidato dalla giurisprudenza, assicura che l'assenza di risposta trasformi l'inerzia dell'ente in un annullamento automatico delle pretese creditorie, proteggendo così i diritti dei contribuenti contro ritardi burocratici nelle risposte alle loro contestazioni.

L'inapplicabilità nell'ambito del regime tributario del silenzio-assenso come rimedio generalizzato, non impedisce l'operatività della L. 228 del 2012 che prevede l'**annullamento dei ruoli e degli atti esattoriali se l'amministrazione non risponde** al contribuente **nei termini di legge**. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione.

Eccezioni alla riscossione: ambito normativo

L'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24/12/2012 n. 228, prevede che i **debitori di somme "iscritte a ruolo o affidate" ai "concessionari per la riscossione", hanno facoltà entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, di presentare al concessionario una dichiarazione ove eccepire possibili contestazioni riferite all'iscrizione a ruolo. Il contribuente è quindi**

chiamato a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si stava procedendo, siano interessati (in alternativa) da:

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo, oppure;



- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, oppure
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore, oppure
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che avesse annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non avesse preso parte, oppure
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore, ovvero
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.

La **presentazione** di questa **dichiarazione** determina la **sospensione di qualsiasi attività finalizzata alla riscossione**. Ai sensi del successivo comma 539, il concessionario è obbligato, entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest'ultima e la docum

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento